

Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo «Convenzione per i lavori in sotterraneo»

25 maggio 2010¹

In base all'art. 4 e all'art. 58 CNM, le parti del CNM sottoscrivono la seguente convenzione addizionale con validità estesa a tutti i lavori in sotterraneo:

Spiegazioni sulle zone e classi salariali:

Art. 20 Salari base⁴

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'art. 41 CNM e delle relative convenzioni addizionali.

Art. 21 Classi salariali per i lavori in sotterraneo

1 Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell'art. 42 e segg. CNM.

2 Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

- Classe A: minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora gunteur, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti, ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
- Classe Q: costruttori di gallerie (finora gunteur, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

12

⁴ Modifica secondo la Convenzione addizionale del 28 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012; DOG in vigore dal 1° febbraio 2013 (DCF del 15 gennaio 2013)

Modifica secondo la Convenzione addizionale del 24 ottobre 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013; DOG in vigore dal 1° settembre 2013 (DCF del 26 luglio 2013)